Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 13 ottobre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1966, n. 795.

Modificazione allo statuto dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman », con sede in Roma.

N. 795. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, l'art. 22 dello statuto dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman », con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1950, n. 808, viene abrogato e sostituito da altro corrispondente articolo.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1966, n. 796.

Autorizzazione all'Automobile Club di Pavia ad acquistare un immobile.

N. 796. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Pavia viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla Società « Palazzo Guicciardi s. r. l. », con sede in Pavia, per il prezzo di L. 18.000.000, la porzione di casa facente parte del fabbricato denominato « Palazzo Guicciardi », sito in Pavia, angolo via Malaspina, costituita dall'intero primo piano, censito al foglio IV, mappale 593/4, piani uno, vani tre, per l'ampliamento della sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. 797.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria, nel comune di Camisano Vicentino (Vicenza).

N. 797. Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 10 agosto 1954, integrato con postilla del 12 marzo 1964 e con altro decreto del 30 giugno 1965, con cui:

a) è stata eretta la Parrocchia di Santa Maria in frazione omonima del comune di Camisano Vicentino (Vicenza), con la circoscrizione territoriale e la dote nel decreto stesso indicate, costituita quest'ultima da fabbricato e terreno annesso;

b) è stato stralciato dal patrimonio della Chiesa di San Nicolò nel medesimo comune ed attribuito alla Chiesa parrocchiale di Santa Maria anzidetta un fabbricato adibito a casa canonica ed annesso terreno.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. 798.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Benedetto, nel comune di Trissino (Vicenza).

N. 798. Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 15 novembre 1960, relativo alla erezione della Parrocchia di San Benedetto in frazione omonima del comune di Trissino (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. 799.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore di Santa Dorotea di Cemmo.

N. 799. Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore di Santa Dorotea di Cemmo.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966.

Trasformazione della Manifattura tabacchi di Genova in sezione della Manifattura tabacchi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, approvate con decreto ministeriale 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Ritenuta la necessità, nell'interesse del servizio, di trasformare la Manifattura tabacchi di Genova in Sezione della Manifattura tabacchi di Torino;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° settembre 1966, la Manifattura tabacchi di Genova è trasformata in sezione di manifattura ed aggregata alla Manifattura tabacchi di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1966
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 335

(7798)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1966.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1965, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Milano;
Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano n. 0/2586, in data 13 giugno 1966, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Granati Alessandro, membro della citata Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti alla Unione provinciale degli agricoltori di Milano, con il sig. Savarè Mansueto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Savarè Mansueto è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Milano, quale rappresentante dei datori di lavoro aderenti alla Unione provinciale degli agricoltori di Milano, in sostituzione del sig. Granati Alessandro.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 agosto 1966

(7729) p. *Il Ministro*: MARTONI

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1966.
Sostituzione di un membro del Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 29;
Visto il decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, concernente, tra l'altro, la ricostituzione del Collegio sindacale dell'Opera nazionale medesima;
Visto la nota n. 3659/9 del 14 luglio 1966, con la quale la Presidenza della Corte dei conti designa a proprio rappresentante in seno al Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia il presidente di sezione dott. Andrea Ristuccia a seguito del decesso del presidente di sezione dott. Michele La Micela;
Considerata la necessità di procedere alla integrazione dell'Organo di cui trattasi;

Decreta:

Il presidente di sezione dott. Andrea Ristuccia è chiamato a far parte del Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia in rappresentanza della Corte dei conti ed in sostituzione del dott. Michele La Micela.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1966

(7702) *Il Ministro*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1966.
Sostituzione di due componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 133, istitutiva dello Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.);
Visto il decreto ministeriale 6337 in data 23 marzo 1963, con il quale ai termini dell'art. 4 della cennata legge è stato costituito per il quadriennio 23 luglio 1962-22 marzo 1967 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto in parola chiamandone a far parte tra gli altri quali esperti designati da questo Ministero il dottor Franco Rizzo ed il dott. arch. Marcello Petrignani, all'epoca architetto urbanista del Genio civile;
Visto il decreto ministeriale 230 in data 14 gennaio 1964, con il quale a decorrere dal 15 gennaio 1964 e fino al 22 marzo 1967, il prof. dott. ing. Baldo De' Rossi è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'I.S.E.S. in sostituzione del dott. Franco Rizzo;
Visto il decreto ministeriale 12796 in data 4 agosto 1966, con il quale il prof. dott. ing. Baldo De' Rossi è stato nominato a' termini dell'art. 4 della cennata legge n. 133 presidente dell'I.S.E.S. a decorrere dal 4 agosto 1966 e fino al 22 marzo 1967 in sostituzione del professore arch. Arnaldo Foschini dimissionario;
Ritenuto che il dott. ing. arch. Petrignani ha presentato le proprie dimissioni dall'impiego, e che pertanto occorre procedere alla sostituzione del predetto nello incarico di che trattasi;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 19 settembre 1966 e fino al 22 marzo 1967 il prof. dott. ing. Vincenzo Di Gioia ed il dottor Folco Romano, direttori generali dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'I.S.E.S. in sostituzione rispettivamente del prof. dott. ing. Baldo De' Rossi e del dott. arch. Marcello Petrignani.

Roma, addì 19 settembre 1966

(7529) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1966.
Sostituzione di un componente la segreteria della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;
Visto il decreto ministeriale n. 3017 in data 13 maggio 1966, col quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle Opere pubbliche per il Molise la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
Vista la lettera 22 giugno 1966, n. 3728, con la quale il provveditore alle opere pubbliche di Campobasso, ha chiamato a far parte del personale di segreteria della

predetta Commissione l'assistente Parente Michele, in sostituzione del primo assistente Vincenzo Mastroianni, deceduto;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione della segreteria di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Michele Parente, archivista in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso, è chiamato a far parte del personale di segreteria della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise, in sostituzione del signor Vincenzo Mastroianni, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(7638)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1966.

Istituzione della Commissione per il collocamento della gente di mare e per il movimento ufficiali della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 125 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, riguardante il collocamento della gente di mare;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme sulla repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare;

Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042, istitutiva degli « uffici movimento ufficiali » della Marina mercantile presso le capitanerie di porto;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1964 sull'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile;

Considerata la necessità di un migliore assetto dei servizi attinenti alla funzione di vigilanza e di controllo sugli uffici di collocamento della gente di mare attribuita al Ministro per la marina mercantile dall'art. 2 del citato regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, nonchè alle analoghe funzioni conferite allo stesso Ministro per quanto riguarda gli « uffici movimento ufficiali » della Marina mercantile;

Ritenuta l'opportunità di assicurare un migliore funzionamento dei suddetti servizi e di migliorare il controllo sulle relative gestioni;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la Commissione per il collamento della gente di mare e per il movimento ufficiali della Marina mercantile.

La Commissione è presieduta dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato.

Essa è così composta:

un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile avente qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;

due funzionari della carriera direttiva della stessa Amministrazione aventi qualifica non superiore a quella di direttore di divisione;

un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto di grado non superiore a quello di colonnello.

Esercita le mansioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.

Art. 2.

I membri della Commissione sono nominati dal Ministro per la marina mercantile con proprio decreto. Essi durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Art. 3.

Alla Commissione di cui al precedente articolo sono affidate le funzioni di vigilanza e di controllo, nonchè ogni altra funzione attribuita al Ministero della marina mercantile dal regio decreto-legge 24 maggio 1925, numero 1031, e dalla legge 16 dicembre 1928, n. 3042, citati in preambolo.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1966

Il Ministro: NATALI

(7639)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1966.

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco principale e il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Chieti approvati, rispettivamente, con i decreti reali 16 settembre 1901, n. 6351, e 24 ottobre 1915, n. 5342;

Visto lo schema del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia nel quale sono stati inclusi n. 5 pozzi ubicati in territorio del comune di Chieti-Scalo;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento 14 agosto 1920.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Chieti è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 settembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Schema di secondo elenco delle acque pubbliche della provincia di Chieti

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Ubicazione	
		longitudine (est. Monte Mario)	latitudine
38 bis	Pozzo n. 1 . . .	1° 41′	42° 21′ 57″
	Pozzo n. 2 . . .	1° 40′ 57″	42° 21′ 59″
	Pozzo n. 3 . . .	1° 40′ 56″	42° 22′ 1″
	Pozzo n. 4 . . .	1° 41′ 1″	42° 22′ 3″
	Pozzo n. 5 . . .	1° 40′ 54″	42° 21′ 53″

La zona dove sono ubicati i pozzi, sita nel territorio del comune di Chieti Scalo, è delimitata da via Erasmo Piaggio, strada comunale Molino, strada comunale bassa Pescara e Fosso Troiano.

Roma, addì 24 settembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(7726)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1966.

Cessazione dalle funzioni di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Vista la nota n. 449 del 30 agosto 1966 del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria, con la quale si comunica che il dott. Giuseppe Franzè, già commissario prefettizio del comune di Genova, ha cessato le sue funzioni a seguito della elezione degli Organi ordinari dell'Amministrazione comunale di Genova;

Ritenuto pertanto che per il dott. Giuseppe Franzè è venuto meno il presupposto della sua partecipazione al Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giuseppe Franzè, già commissario prefettizio del comune di Genova, cessa dalla funzione di componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(7711)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1966.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società assicuratrice industriale, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

Tariffa 16, relativa all'assicurazione a premio annuo di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Tariffa 52, relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato con una assicurazione di tipo misto che preveda l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità.

Roma, addì 27 settembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(7799)

DECRETO PREFETTIZIO 26 settembre 1966.

Sostituzione di componenti del Consiglio provinciale di sanità di Potenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visti i propri decreti n. 1928/27 Gab. del 24 febbraio 1965 e n. 2436/27 Gab. del 31 agosto 1966, relativi alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1965-67;

Considerato che, in seguito alle dimissioni del signor Gino Viggiani da presidente dell'Ospedale provinciale « San Carlo » di Potenza ed al trasferimento ad altra sede di suor Fede Masini, rappresentante delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, occorre procedere alla nomina di due nuovi componenti del predetto Consiglio.

Vista la designazione del Collegio delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie e delle vigilatrici d'infanzia di questa Provincia;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Pierluigi Giuliani, presidente dell'Ospedale provinciale « San Carlo » di Potenza, e la I. P. Gaetana Claps, rappresentante del Collegio delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie e delle vigilatrici d'infanzia della provincia di Potenza, sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1965-67, in sostituzione, rispettivamente, del sig. Gino Viggiani, dimissionario, e di suor Fede Masini, trasferita ad altra sede.

Potenza, addì 26 settembre 1966

p. *Il prefetto*: LAMORGESE

(7747)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 settembre 1966 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Someda de Marco Pietro, residente nel comune di Udine dal 14 novembre 1966;

Messa Francesco, residente nel comune di Clusone, distretto notarile di Bergamo dal 9 dicembre 1966.

(7802)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 1° luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1966, è annullato il provvedimento 3 giugno 1965 del Ministero di grazia e giustizia, con cui l'ufficiale giudiziario Claudio Occhinegro fu dispensato dal servizio, per infermità, a decorrere dal 26 agosto 1964.

(7810)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Militello in Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1966, il comune di Militello in Val di Catania (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.299.828, per la copertura del disavanza economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7935)

Autorizzazione al comune di Romallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1966, il comune di Romallo (Trento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 955.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7919)

Autorizzazione al comune di Casalbore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1966, il comune di Casalbore (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.949.659, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7922)

Autorizzazione al comune di Taibon Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1966, il comune di Taibon Agordino (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.354.802, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7923)

Autorizzazione al comune di Gratteri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1966, il comune di Gratteri (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7926)

Autorizzazione al comune di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1966, il comune di Palazzolo Acreide (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.464.821, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7925)

Autorizzazione al comune di Geraci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1966, il comune di Geraci Siculo (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.464.291, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7927)

Autorizzazione al comune di Assoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1966, il comune di Assoro (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.091.957, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7928)

Autorizzazione al comune di Contessa Entellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1966, il comune di Contessa Entellina (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.325.126, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7929)

Autorizzazione al comune di Casteldaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1966, il comune di Casteldaccia (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.743.344, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7930)

Autorizzazione al comune di Cerzeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1966, il comune di Cerzeto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.015.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7931)

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1966, il comune di Trecastagni (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.817.859, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7932)

Autorizzazione al comune di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1966, il comune di Sommatino (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.487.019, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7933)

Autorizzazione al comune di Campofranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1966, il comune di Campofranco (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.241.139, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7934)

Autorizzazione al comune di Cosio di Arroscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Cosio di Arroscia (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.294.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7896)

Autorizzazione al comune di Diano San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Diano San Pietro (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 776.901, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7897)

Autorizzazione al comune di Molini di Triora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Molini di Triora (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.812.378, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7898)

Autorizzazione al comune di Apiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Apiro (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.738.728, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7899)

Autorizzazione al comune di Fosdinovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Fosdinovo (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.158.858, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7900)

Autorizzazione al comune di Riparbella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Riparbella (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.945.177, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7901)

Autorizzazione al comune di Santa Luce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Santa Luce (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.583.617, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7902)

Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Quarrata (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.024.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7903)

Autorizzazione al comune di Castel Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Castel Bolognese (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.712.166, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7904)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Conza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Castelnuovo di Conza (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.248.997, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7905)

Autorizzazione al comune di Santa Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Santa Marina (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.720.877, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7906)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 24 giugno 1966 registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1966 registro n. 48, foglio n. 221

Il seguente decreto relativo a concessione di ricompensa al valor militare è rettificato come qui di seguito indicato:

Regio decreto 15 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1925, registro n. 305 Guerra, foglio n. 56 (Bollettino Ufficiale 1925, disp. 44, pagina 2707):

Sandaniele Carmine, da Moschiano (Avellino), soldato 6° Reggimento fanteria, matricola n. 14231. Il cognome viene così rettificato: Santaniello.

(7797)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6394 in data 1° ottobre 1966 il sig. Mario Murgia è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro.

(7876)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3378 Mod. 25/A D.P. — Data: 11 novembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Di Placido Aldo, nato a Roccasinibalda il 12 ottobre 1932 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Capitale L. 350.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 Mod. 241 D.P. — Data: 3 maggio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro - Messina — Intestazione: Ferrara Mariano, nato a Messina il 30 marzo 1892 per conto di Musicò Giovanna, nata a Messina il 27 giugno 1900 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 ottobre 1966

(7860) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 12 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,75	624,85	624,73	624,75	624,88	624,78	624,73	624,88	624,75
$ Can.	578,51	578,90	578,50	578,375	578,20	578,37	578,95	578,375	578,37	578,30
Fr. Sv.	144,10	144,03	144 —	144,055	144,05	144,08	144,05	144,055	144,08	144,07
Kr. D.	90,56	90,53	90,61	90,57	90,60	90,55	90,5750	90,57	90,56	90,55
Kr. N.	87,44	87,45	87,49	87,44	87,50	87,44	87,4550	87,44	87,44	87,43
Kr. Sv.	120,85	120,80	120,85	120,80	120,80	120,84	120,79	120,80	120,84	120,82
Fol.	172,61	172,64	172,60	172,60	172,50	172,63	172,58	172,60	172,63	172,57
Fr. B.	12,50	12,50	12,5070	12,50375	12,49	12,50	12,5045	12,50375	12,50	12,505
Franco francese	126,50	126,60	126,56	126,61	126,60	126,50	126,64	126,61	126,50	126,58
Lst.	1744,56	1744,75	1745,10	1744,725	1744,50	1744,52	1744,70	1744,725	1744,52	1744,50
Dm occ.	156,71	156,74	156,78	156,735	156,65	156,71	156,75	156,735	156,71	156,72
Scell. Austr.	24,20	24,205	24,20	24,20	24,12	24,20	24,1985	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,65	21,75	21,755	21,765	21,75	21,76	21,75	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,46	10,45	10,44	10,4375	10,43	10,43	10,4375	10,4375	10,43	10,435

Media dei titoli del 12 ottobre 1966

Rendita 5 % 1935	104,175
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,425

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 ottobre 1966

1 Dollaro USA	624,755
1 Dollaro canadese	578,662
1 Franco svizzero	144,052
1 Corona danese	90,572
1 Corona norvegese	87,447
1 Corona svedese	120,795
1 Fiorino olandese	172,59

1 Franco belga	12,504
1 Franco francese	126,625
1 Lira sterlina	1744,712
1 Marco germanico	156,742
1 Scellino austriaco	24,199
1 Escudo Port.	21,757
1 Peseta Sp.	10,437

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 agosto 1966 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso) provenienti da:

— Paesi terzi.

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Paesi terzi ».

Prelievi in lire italiane per quintale

Numero		Denominazione delle merci	Giorni 1/7-7-1966		Giorni 8/21-7-1966		Giorni 22/28-7-1966		Giorni 29/7-11-8-1966		Giorni 12/18-8-1966		Giorni 19/25-8-1966		Giorni 26/31-8-1966	
della Tariffa	della Statistica		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:														
	06 14	- gruppo 1	2.679	2.579	2.274	2.174	2.274	2.174	2.159	2.059	2.239	2.139	2.434	2.334	2.434	2.334
	07 15	- gruppo 2	2.679	2.579	2.274	2.174	2.274	2.174	2.159	2.059	2.239	2.139	2.434	2.334	2.434	2.334
ex 10.06-A-		Riso semigreggio (non pilato):														
	08 12	- gruppo 1	3.349	3.224	2.843	2.718	2.843	2.718	2.699	2.574	2.799	2.674	3.043	2.918	3.043	2.918
	11 16	- gruppo 2	3.349	3.224	2.843	2.718	2.843	2.718	2.699	2.574	2.799	2.674	3.043	2.918	3.043	2.918
10.06.B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:														
		- riso semilavorato:														
	17 25	- - gruppo 1	4.403	4.174	3.790	3.561	3.790	3.561	3.615	3.386	3.736	3.507	4.032	3.803	4.032	3.803
	18 28	- - gruppo 2	4.869	4.640	4.186	3.956	4.186	3.956	3.991	3.762	4.126	3.897	4.456	4.227	4.456	4.227
		- riso lavorato a fondo:														
	21 31	- - gruppo 1	4.665	4.436	4.012	3.783	4.012	3.783	3.826	3.597	3.955	3.726	4.270	4.041	4.270	4.041
	23 34	- - gruppo 2	5.197	4.968	4.464	4.235	4.464	4.235	4.255	4.026	4.400	4.171	4.754	4.525	4.754	4.525
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	97	9	97	9	34	zero	122	34	241	153	122	34	zero	zero

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 agosto 1966, all'importazione dei prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 1° *luglio* 1966 *al* 7 *luglio* 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.354	1.354	2.579	1.354	1.354
	07 15	- gruppo 2	1.354	1.354	2.579	1.354	1.354
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1.693	1.693	3.224	1.693	1.693
	11 16	- gruppo 2	1.693	1.693	3.224	1.693	1.693
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	2.167	2.167	4.174	2.167	2.167
	18 28	- - gruppo 2 . . .	2.402	2.402	4.640	2.402	2.402
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	2.299	2.299	4.436	2.299	2.299
	23 34	- - gruppo 2 . .	2.568	2.568	4.968	2.568	2.568
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso) . .	zero	zero	zero	zero	zero

*Prelievi in lire italiane per quintale, validi dall'*8 *luglio* 1966 *al* 28 *luglio* 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.354	1.354	2.174	1.354	1.354
	07 15	- gruppo 2	1.354	1.354	2.174	1.354	1.354
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1.693	1.693	2.718	1.693	1.693
	11 16	- gruppo 2	1.693	1.693	2.718	1.693	1.693
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	2.167	2.167	3.561	2.167	2.167
	18 28	- - gruppo 2	2.402	2.402	3.956	2.402	2.402
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	2.299	2.299	3.783	2.299	2.299
	23 34	- - gruppo 2	2.568	2.568	4.235	2.568	2.568
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 29 luglio 1966 all'11 agosto 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.354	1.354	2.059	1.354	1.354
	07 15	- gruppo 2	1.354	1.354	2.059	1.354	1.354
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1.693	1.693	2.574	1.693	1.693
	11 16	- gruppo 2	1.693	1.693	2.574	1.693	1.693
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	2.167	2.167	3.386	2.167	2.167
	18 28	- - gruppo 2	2.402	2.402	3.762	2.402	2.402
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	2.299	2.299	3.597	2.299	2.299
	23 34	- - gruppo 2	2.568	2.568	4.026	2.568	2.568
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 12 agosto 1966 al 18 agosto 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.354	1.354	2.139	1.354	1.354
	07 15	- gruppo 2	1.354	1.354	2.139	1.354	1.354
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1.693	1.693	2.674	1.693	1.693
	11 16	- gruppo 2	1.693	1.693	2.674	1.693	1.693
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	2.167	2.167	3.507	2.167	2.167
	18 28	- - gruppo 2	2.402	2.402	3.897	2.402	2.402
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	2.299	2.299	3.726	2.299	2.299
	23 34	- - gruppo 2	2.568	2.568	4.171	2.568	2.568
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 19 agosto 1966 al 31 agosto 1966

Numero		Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
della Tariffa	della Statistica						
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.354	1.354	2.334	1.354	1.354
	07 15	- gruppo 2	1.354	1.354	2.334	1.354	1.354
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1.693	1.693	2.918	1.693	1.693
	11 16	- gruppo 2	1.693	1.693	2.918	1.693	1.693
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	2.167	2.167	3.803	2.167	2.167
	18 28	- - gruppo 2	2.402	2.402	4.227	2.402	2.402
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	2.299	2.299	4.041	2.299	2.299
	23 34	- - gruppo 2	2.568	2.568	4.525	2.568	2.568
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

(7369)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Bari

Con decreto ministeriale addì 30 aprile 1966, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Bari viene prorogata fino al 30 aprile 1967 ed il rag. Michele Nucci è confermato nella carica di commissario governativo con i poteri previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 1963 nonchè con quelli dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1966, e con carico, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la nomina del rag. Augusto Massetti a vice commissario governativo.

(7779)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « B. Tasso » di Bergamo ad accettare una donazione.

Con decreto n. 11827/Div. I del 13 luglio 1966 del prefetto della provincia di Bergamo, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Bernardo Tasso » di Bergamo, è autorizzata ad accettare, in titoli di Stato, la somma da L. 460.000, offerta da diversi oblatori, per l'istituzione di un premio di studio, di L. 21.000 annue, alla memoria dei professori Antonio Capuani, Gabriele Valesini e Maria Zelasco da assegnarsi, ogni anno, a due alunni (L. 10.500) bisognosi e meritevoli di detta scuola.

(7793)

Autorizzazione alla Fondazione « Eleonora Lorillard Spencer Cenci », con sede in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Roma n. 11994/Gab. del 27 agosto 1966, la Fondazione « Eleonora Lorillard Spencer Cenci », con sede in Roma, è autorizzata ad acquistare al prezzo di lire 8.000.000 un villino di piani 2 e vani 8 ed accessori con annesso parco sito in Tagliacozzo (L'Aquila) dalla Fondazione « Adelaide Cerutti ed Isidoro Mel ».

(7856)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « M. Gioia » di Piacenza, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Piacenza numero 17381 del 17 agosto 1966, il preside del Liceo ginnasio statale « M. Gioia » di Piacenza, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla signora Molinari Annetta in Bozzini la somma di lire 1.600.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Sig. Gigi Molinari ».

(7857)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1966, registro n. 76, foglio n. 302, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dalla Direzione generale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, avverso la decisione del provveditore agli studi di Forlì, reiettiva del ricorso gerarchico proposto dalla Direzione provinciale di detto ente, avverso l'assegnazione di un posto di bidella, esistente presso la Scuola media di Bellaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1966, registro n. 76, foglio n. 303, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Miccoli Antonio, avverso l'esito del concorso per un posto di bidello supplente presso la Scuola media di Trinitapoli (Foggia).

(7658)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI (E.N.P.I.)

Concorso pubblico per esami a trenta posti di medico di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a trenta posti di medico di 2ª classe in prova nella categoria direttiva, ruolo sanitario, presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltrechè del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 *salvo la elevazione consentita per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art.* 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'ENPI, dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto secondo dell'art. 3 è elevato:

1) di 2 anni per i concorrenti coniugati;

2) di 1 anno per ogni figlio vivente;

3) di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore e per i mutilati ed invalidi civili ai sensi dell'art. 11 ultimo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani per servizio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); la elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Art. 5.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 dovrà essere inoltrata alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria 220, Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per le domande presentate direttamente alla Direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le domande spedite in piego raccomandato, la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali pendenti;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione dei relativi rapporti di impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'ENPI è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

All'atto della presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, concessione C, se dipendenti da Amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Nei confronti del personale dipendente dell'Ente che sosterrà le prove di esame, i giorni occorrenti per la partecipazione al concorso saranno considerati a titolo di congedo straordinario. Ove gli interessati prestino servizio in località diversa dalla sede di esame, sarà praticato il vigente trattamento di missione e di viaggio, nei limiti ed alle condizioni che lo disciplinano.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte, per ciascuna delle quali saranno assegnate non più di otto ore di tempo, comprenderanno:

1) svolgimento di un tema sulle malattie professionali;

2) svolgimento di un tema sui problemi medici dell'avviamento al lavoro;

3) svolgimento di un tema di igiene e fisiologia del lavoro.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su: « Struttura, organizzazione e compiti istituzionali dell'ENPI nonchè su elementi di legislazione prevenzionale ».

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo d'esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria 220, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle lesioni o ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esi-

bire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra ed insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole od i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglie numerose dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 9. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del Comitato esecutivo, sotto condizione del successivo accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica e ad accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica e le capacità attitudinali.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su « Notizie dall'ENPI ». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria n. 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 4 produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

5) il certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 400 rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile, produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali o militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali o militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare.

Anche i candidati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il ritardo nella presentazione di tutti o di alcuno dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno nominati medico di 2ª classe in prova nella categoria direttiva, ruolo sanitario.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova, ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole.

Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente.

Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I candidati nominati in ruolo non potranno presentare istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 15.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di medico di 2ª classe nella categoria direttiva, ruolo sanitario, e cioè uno stipendio annuo lordo di L. 1.764.000 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote per aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia ed una indennità speciale nella misura lorda di L. 25.000 mensili corrisposta per i soli mesi di effettivo servizio.

Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Il presidente: MOLINARI

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Alla Direzione generale E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale - Via Alessandria, 220. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a 30 posti di medico di 2ª classe in prova nella categoria direttiva, ruolo sanitario. Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite). Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in Medicina e chirurgia in data . . . . presso l'Università di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione nonchè i procedimenti penali pendenti).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi, di avere prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . oppure perchè riformato, rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'E.N.P.I. sarà sufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

(7762)

Concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere in prova nella categoria direttiva - ruolo amministrativo e di propaganda.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere in prova nella categoria direttiva, ruolo amministrativo e di propaganda presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio oppure in scienze politiche e sociali o altro diploma di laurea equipollente.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 5 della delibera normativa del 15 marzo 1965 relativa alle modifiche al regolamento organico del personale dell'ENPI, approvata con decreto ministeriale 15 maggio 1965, anche gli impiegati della categoria di concetto, ruolo di ragioneria e di segreteria dell'ENPI, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

a) rivestano qualifica non inferiore a ragioniere di 2ª classe o segretario di 2ª classe nella categoria di concetto, ruolo di ragioneria e di segreteria;

b) abbiano una anzianità di effettivo servizio di almeno dieci anni;

c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado;

d) abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifica non inferiore ad « ottimo ».

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltrechè del titolo di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 *salvo la elevazione consentita per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art.* 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'ENPI, dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto secondo dell'art. 3 è elevato:

1) di 2 anni per i concorrenti coniugati;

2) di 1 anno per ogni figlio vivente;

3) di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950).

e) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore e per i mutilati ed invalidi civili ai sensi dell'art. 11 ultimo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani per servizio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); la elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Art. 5.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, dovrà essere inoltrata alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria 220, Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per le domande presentate direttamente alla Direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le domande spedite in piego raccomandato, la data di invio è stabilita dal timbro dell'Ufficio postale di partenza.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando; per i dipendenti della categoria di concetto dell'ENPI il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma secondo del bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali pendenti;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione dei relativi rapporti di impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'ENPI è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

All'atto della presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita della firma

autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, concessione C, se dipendenti da Amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Nei confronti del personale dipendente dell'ente che sosterrà le prove di esame, i giorni occorrenti per la partecipazione al concorso saranno considerati a titolo di congedo straordinario. Ove gli interessati prestino servizio in località diversa dalla sede di esame, sarà praticato il vigente trattamento di missione e di viaggio, nei limiti ed alle condizioni che lo disciplinano.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte (per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo):

Diritto privato (civile e commerciale);

Diritto costituzionale e amministrativo;

Diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e su elementi di economia politica, nonchè su: struttura, organizzazione e compiti istituzionali dell'ENPI.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono la ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle lesioni o ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indacati nella lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra ed insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole od i vedovi con prole dovranno produrre lo Stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglie numerose dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno 7 figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 9. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del Comitato esecutivo, sotto condizione del successivo accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica e ad accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica e le capacità attitudinali.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su « Notizie dall'ENPI ». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria n. 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 4 produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

5) il certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 400 rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile, produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali o militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali o militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare.

Anche i candidati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il ritardo nella presentazione di tutti o di alcuno dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno nominati consigliere in prova nella categoria direttiva, ruolo amministrativo e di propaganda.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova, ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile, di un ulteriore periodo di sei mesi nel caso di giudizio sfavorevole.

Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente.

Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I candidati nominati in ruolo non potranno presentare istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 15.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di consigliere nella categoria direttiva, ruolo amministrativo e di propaganda, e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 1.386.000 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia.

Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Il presidente: MOLINARI

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Alla Direzione generale E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale - Via Alessandria, 220. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . .
. . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . . .)
il . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . .)
via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere in prova nella categoria direttiva, ruolo amministrativo e di propaganda. Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio oppure in scienze politiche e sociali o altro diploma di laurea equipollente in data . . . . presso l'Università di . . . . .; i dipendenti della categoria di concetto dell'ENPI oltre al titolo di istruzione secondaria di secondo grado dovranno indicare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma secondo, punti a), b), d).

Dichiara inoltre di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione nonchè i procedimenti penali pendenti).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi, di avere prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non avere prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . oppure perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'ENPI sarà ufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

(7763)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli al posto di direttore straordinario (ex coeff. 402) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, sul riordinamento delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato ed in particolare l'art. 328 di detto decreto concernente la nomina a direttore straordinario (ex coeff. 402) di Stazione sperimentale in seguito a pubblico concorso per titoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 673 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli al posto di direttore straordinario (ex coeff. 402) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento del posto di direttore straordinario (ex coeff. 402) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Gli aspiranti che intendono partecipare al concorso, devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), la domanda su carta da bollo debitamente sottoscritta ed autenticata, unitamente al titolo di studio previsto dal successivo art. 5 e corredata dai titoli di merito e dalle pubblicazioni, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande, con i rispettivi documenti, risultino pervenuti al Ministero dopo la scadenza del termine, stabilito nel precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio. Non saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Nelle domande dovranno indicarsi il cognome e nome del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni. Le domande dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare, in caso di nomina, la residenza della Stazione di Reggio Calabria, nonchè l'elencazione, in duplice copia, dei documenti allegati.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno altresì dichiarare:

a) il luogo e la data di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condoni, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) se siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi dell'art. 127, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3;

g) il titolo di studio posseduto ed allegato.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza.

Per gli aspiranti che appartengono ai ruoli dell'Amministrazione statale è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del capo dell'ufficio dove prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso coloro che risultino esclusi dall'elettorato attivo politico o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego nonchè gli impiegati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. A tal fine i concorrenti dovranno dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, di non trovarsi nelle accennate condizioni.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il diploma di laurea in originale o in copia autentica in chimica pura, o in chimica industriale;

b) tutti i titoli che il candidato ritenga di presentare a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a ricoprire il posto cui aspira.

Le pubblicazioni dovranno essere inviate in cinque esemplari.

Non si accettano che lavori pubblicati e solo in via di eccezione i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni e limitatamente ad un solo lavoro, bozze di stampa e copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa;

c) esposizione in carta semplice dell'operosità scientifica professionale ed eventualmente didattica del candidato (in cinque copie).

L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno delle pubblicazioni.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti altri documenti:

A) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta legale rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

B) certificato di cittadinanza italiana, in carta legale rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

C) certificato, in carta legale, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione. Da tale dichiarazione dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta legale;

E) certificato medico, in carta legale, rilasciato da un ospedale militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4 ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

*Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta de*scrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

F) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.), in carta legale per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *E*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta legale, con la indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva od in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono produrre in luogo dei documenti di cui alle lettere *E*) e *F*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *E*) del precedente art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 8.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dal precedente art. 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 9.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 2.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma due, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 10.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli ed ai documenti prodotti, da una Commissione di cinque membri, nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio, composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

da due docenti universitari della materie attinenti agli studi e ricerche nel campo di attività della Stazione sperimentale per le essenze dei derivati dagli agrumi;

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica corrispondente.

Art. 11.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice stessa, anche agli effetti della determinazione della idoneità, tenendo conto, a parità di merito, delle norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli artt. 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Tra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la Stazione sperimentale per le essenze e dei derivati dagli agrumi.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà nominato direttore straordinario (ex coeff. 402) della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria, per la durata di tre anni, durante i quali, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su un conforme parere del Consiglio di amministrazione.

Al termine del terzo anno, il vincitore sarà promosso direttore ordinario (ex coeff. 500), ai sensi dell'art. 329 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 686, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione nominata dal Ministro su designazione del Consiglio di amministrazione e composta di tre persone scelte tra professori universitari di ruolo di materia affine alla disciplina relativa all'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, il vincitore sarà mantenuto in servizio, su conforme parere del Consiglio di amministrazione per un altro biennio, al termine del quale sarà sottoposto al giudizio di una nuova Commissione costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Qualora non venga riconosciuta l'idoneità alla promozione a direttore ordinario, il vincitore cesserà dall'ufficio perdendo ogni diritto inerente all'ufficio stesso.

Il vincitore che nel termine stabilito, non assume le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1966
Registro n. 13, *foglio n.* 193

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta legale

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (*concorsi*) - Via Molise, n. 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli al posto di direttore straordinario (ex coeff. 402) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi miliatri . . . (3);

f) di aver prestato (o di non aver prestato) servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . . .;

g) di essere disposto, in caso di nomina, a fissare la propria residenza in Reggio Calabria.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Alla presente è allegato, in duplice copia, l'elenco dei documenti che vengono prodotti.

Visto: per l'autenticazione della firma
del sig. . . . . . . (4)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7550)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 5 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 9 aprile 1966, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 8, 9 e 10 novembre 1966, alle ore 9.

(7993)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2 ottobre 1965, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 10, 11 e 12 novembre 1966, alle ore 9.

(7994)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6133 del 21 luglio 1966, relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catanzaro;
Considerato che il dott. Rizzo Felice Carmelo, vincitore della condotta medica di Miglierina ha rinunziato;
Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 6085 del 20 luglio 1966;
Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in gradatoria dopo il dott. Rizzo Felice Carmelo regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina;
Considerato, inoltre, che il dott. Mascaro Olinto che segue in graduatoria, regolamente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Miglierina indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6133 del 21 luglio 1966, il dott. Mascaro Olinto è dichiarato vincitore della condotta medica di Miglierina in sostituzione del dott. Rizzo Felice Carmelo, rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Miglierina.

Catanzaro, addì 22 settembre 1966

Il medico provinciale: LANDO

(7663)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9384, del 28 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1966, concernente la dichiarazione delle vincitrici del concorso ad undici posti di ostetrica condotta indetto con decreto del medico provinciale n. 1813, del 4 febbraio 1965;
Atteso che l'ostetrica Maddalena Fiorillo, dichiarata vincitrice della condotta di Pietramelara ha rinunciato esplicitamente alla condotta medesima;
Vista la graduatoria delle idonee al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 9288, del 28 giugno 1966, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate sulle domande di ammissione dalle candidate che seguono nella graduatoria stessa;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9384, del 28 giugno 1966, è apportata la seguente, ulteriore modifica:

L'ostetrica Giuseppina Rossi, viene dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Pietramelara, in luogo dell'ostetrica Maddalena Fiorillo, esplicitamente rinunciataria della condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 29 settembre 1966

Il medico provinciale: GAVIANO

(7789)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3252 in data 4 luglio 1966, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1964;
Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;
Vista la rinuncia intervenuta per la condotta medica consorziale di Castagnito-Castellinaldo;
Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Mascarello Giovanni;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 254;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Mascarello Giovanni, nato a Novi Ligure (Alessandria) il 6 novembre 1927, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Castagnito-Castellinaldo.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Castagnito, il sindaco del predetto Comune provvederà subito per la nomina.

Cuneo, addì 16 settembre 1966

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(7662)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.